

(N. 838)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1954 (V. Stampato N. 85)

d'iniziativa dei Deputati GUADALUPI, LUZZATTO, AMADEI, BERLINGUER, BERNARDI, GERACI, LOPARDI, MEZZA Maria Vittoria, MUSOTTO e TARGETTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° DICEMBRE 1954

Modifica dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e conseguente norma integrativa dell'articolo 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, già dichiarati non idonei, di ripetere l'istanza per il passaggio o per l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque, contrasti con la presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI